



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 settembre 2013 (03.10)
(OR. en)**

12904/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0201 (COD)**

**CODEC 1873
PECHE 340
PE 372**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea

- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 9-12 settembre 2013)

I. INTRODUZIONE

La commissione per la pesca ha presentato diciassette emendamenti alla proposta di regolamento (emendamenti 1 - 17). Il gruppo ALDE ha inoltre presentato un emendamento (emendamento 19)¹.

¹ È stato presentato un ulteriore emendamento (emendamento 18), successivamente ritirato prima della votazione.

II. DISCUSSIONE

La relatrice, Isabella LÖVIN (Verts/ALE - SE), ha aperto la discussione, svoltasi l'11 settembre 2013, e:

- ha sottolineato la drastica e preoccupante diminuzione della popolazione di anguille nelle acque europee;
- ha segnalato che dall'entrata in vigore del regolamento del 2007 la popolazione di anguille ha continuato a diminuire;
- ha citato l'ultima relazione sulle anguille del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), secondo cui è improbabile che il ripopolamento delle anguille possa contribuire ad una significativa ricostituzione dello stock di anguilla europea. Ha inoltre rilevato che i piani di ricostituzione dello stock di anguilla di numerosi Stati membri si basano in gran parte sulle misure di ripopolamento delle anguille, attualmente realizzate senza alcun orientamento o criterio per quanto riguarda la sopravvivenza delle cieche e/o senza condizioni che consentano alle anguille argentate di migrare verso il mar dei Sargassi per riprodursi;
- ha riassunto le due modifiche attualmente proposte al regolamento del 2007, ossia che la Commissione presenta una relazione sull'efficacia del ripopolamento quale misura di conservazione, che dovrebbe esserle chiesto di presentare, entro il 31 marzo 2014, una nuova proposta legislativa in grado di salvare l'anguilla europea;
- ha invitato il Consiglio a non tentare di soffocare il regolamento insieme a tutti gli altri piani di gestione a lungo termine, a causa delle diverse interpretazioni della ripartizione delle possibilità di pesca. Poiché l'attuale proposta non contiene ripartizioni delle possibilità di pesca, ha espresso la speranza che dopo la votazione del Parlamento si compiano rapidi progressi nell'esame della proposta;
- ha sostenuto che la sopravvivenza dell'anguilla europea non è l'unica questione in gioco. Anche la credibilità dell'UE in quanto attore internazionale serio, che promuove la pesca sostenibile ed impone anche sanzioni commerciali ai paesi terzi che permettono la pesca non sostenibile. In fin dei conti l'anguilla europea figura nell'elenco delle specie gravemente minacciate di estinzione e rientra nel campo di applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES); e
- ha sostenuto che la semplice "lisbonizzazione" non sarebbe sufficiente. Le generazioni future non capirebbero la logica di effettuare solo un semplice adattamento giuridico del presente regolamento, che disciplina la sorte di un'intera specie.

La commissaria DAMANAKI:

- ha ricordato che l'obiettivo della proposta è quello di allineare il regolamento del 2007 alle norme del trattato sugli atti delegati e di esecuzione;
- si è congratulata che la commissione per la pesca abbia espresso il suo accordo sulla maggior parte delle modifiche del regolamento del 2007 proposte dalla Commissione;
- ha preso atto delle preoccupazioni espresse da alcuni membri della commissione per la pesca circa l'inefficacia del regolamento nel proteggere le anguille. La relatrice aveva appena ribadito tali preoccupazioni nel suo discorso introduttivo. La commissaria ha indicato di aver capito che il Parlamento avrebbe preferito una revisione più esauriente delle norme vigenti, che andasse al di là del campo di applicazione della proposta della Commissione;
- ha ribadito l'impegno della Commissione di garantire la ricostituzione degli stock di anguilla europea, insistendo tuttavia sulla necessità di un'adeguata preparazione. La Commissione sta ancora esaminando l'ultima valutazione del CIEM, ricevuta di recente, dell'applicazione dei piani di gestione per l'anguilla da parte degli Stati membri, e aspetta altresì con interesse la valutazione annuale dello stock di anguilla che il CIEM presenterà nel novembre 2013. La Commissione ha bisogno di tali valutazioni per poter procedere. Tale parere includerà inoltre una valutazione del regolamento sulle anguille e della sua coerenza con l'approccio precauzionale;
- ha dichiarato che la Commissione si baserà su questi dati scientifici e tecnici per presentare al Parlamento e al Consiglio, prima della fine del 2013, una relazione sull'applicazione e l'efficacia dei piani di gestione per l'anguilla. Sulla base di tale relazione, la Commissione esaminerà se siano necessarie modifiche al regolamento sulle anguille per migliorare la ricostituzione dello stock di anguilla; e
- ha assicurato al Parlamento che la Commissione è determinata a garantire la sostenibilità dello stock di anguilla.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE, Werner KUHN (PPE - DE):

- ha riconosciuto che la proposta era intesa ad allineare gli atti delegati e di esecuzione al trattato di Lisbona, sottolineando tuttavia anche lo stato deplorabile degli stock di anguilla europea;
- ha sottolineato l'esistenza di un inverosimile mercato nero delle cieche ed ha indicato che occorre introdurre un effettivo divieto di esportazione;
- ha chiesto che si continuino ad applicare i piani di gestione per le anguille già istituiti da molti Stati membri;
- ha chiesto che si tenga debitamente conto del fatto che le anguille possono essere - e sono effettivamente - allevate. Occorre pertanto evitare cambiamenti eccessivi; e
- ha sottolineato l'importanza di attendere la valutazione, prevista per la fine dell'anno, sulle modalità di attuazione del piano di gestione. La riflessione potrà essere proseguita solo successivamente.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, Jens NILSSON (S&D - SE):

- ha sottolineato la necessità di creare le condizioni adeguate per la ricostituzione degli stock di anguilla sulla base dei dati scientifici;
- si è opposto ad un divieto totale della pesca dell'anguilla poiché vanificherebbe gli incentivi per l'adozione di misure volontarie, eliminando inoltre l'opzione del rilascio;
- ha osservato che la commissione per la pesca ha invitato la Commissione a presentare una nuova proposta basata sui più recenti dati scientifici comprovati; e
- ha dichiarato che allo stato attuale è evidente che gli Stati membri dovranno fornire un contributo maggiore rispetto al passato.

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE, Pat the Cope GALLAGHER (ALDE - IE):

- ha riconosciuto la gravissima situazione degli stock di anguilla europea;
- ha ricordato che il regolamento del 2007 obbliga gli Stati membri ad applicare singoli piani di gestione per raggiungere l'obiettivo di riportare gli stock di anguilla a livelli sostenibili, ed ha sottolineato il termine 'sostenibile';
- si è rammaricato che il piano di gestione dell'Irlanda abbia introdotto un divieto totale di pesca dell'anguilla colpendo lo Shannon, il Corrib e il Lough Erne. Tale divieto è estremamente ingiusto per i pescatori interessati poiché non hanno ricevuto alcun indennizzo per la perdita di reddito. ed è inoltre molto discutibile in quanto lo stock di anguilla irlandese ha continuato a declinare nel periodo 2009-11;
- ha fatto riferimento alle anguille distrutte dalla centrale idroelettrica di Ardnacrusha sullo Shannon, malgrado tutti gli sforzi dell'ente per l'energia elettrica;
- ha indicato la Società cooperativa dei pescatori del Lough Neagh quale esempio positivo di gestione sostenibile dello stock;
- ha osservato che il suo gruppo politico ha reintrodotta un emendamento (emendamento 19), respinto con uno stretto margine in seno alla commissione per la pesca. L'emendamento invita gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di fornire sostegno ai pescatori per aiutarli a diversificare le loro attività nel caso in cui uno Stato membro decida di vietare la pesca dell'anguilla; e
- ha ricordato alla Commissaria l'impegno, da essa assunto in sede di commissione per la pesca il 10 luglio 2013, di adottare le misure necessarie per quanto riguarda lo sgombrò dell'Atlantico nord-orientale. La decisione avrebbe dovuto essere adottata e notificata prima dell'interruzione estiva, ma non è ancora pervenuto alcun riscontro al riguardo da parte della Commissione.

Parlando a nome del gruppo politico ECR, Marek GRÓBARCZYK (ECR - PL):

- ha rilevato che i dati scientifici attualmente disponibili non forniscono una spiegazione chiara e unanime della diminuzione degli stock di anguilla;
- ha sottolineato il funzionamento difettoso del sistema di codificazione utilizzato per notificare le quantità di anguille catturate dai singoli Stati membri. Tali risultati non sono coerenti con le statistiche consolidate dell'Eurostat. La gestione della pesca si è basata su dati erronei o inesistenti; e
- ha indicato che la Commissione ha aumentato le quote di pesca per i pesci pelagici nel Baltico, avvertendo dei gravi danni che ne conseguiranno per l'ecosistema baltico e i piccoli pescatori. Ha invitato la Commissione ad adottare i provvedimenti necessari per correggere questa situazione.

Intervenendo a nome del gruppo politico GUE/NGL, Mikael GUSTAFSSON (GUE/NGL - SE) ha chiesto un divieto totale della pesca dell'anguilla fino alla piena ricostituzione degli stock. L'unica questione non è "se" ma "quando".

Intervenendo a nome del gruppo politico EFD, Bastiaan BELDER (EFD - NL) ha sostenuto che la chiusura della pesca dell'anguilla non aiuterebbe la popolazione di anguille. Turbine e centrali di pompaggio sono la causa del declino degli stock di anguilla. I pescatori olandesi aiutano a rimettere in mare le anguille nel quadro di un piano del 2012.

Gabriel MATO ADROVER (PPE - ES) ha riconosciuto il disastroso declino della popolazione di anguille, sottolineando tuttavia la necessità di essere coerenti con il regolamento del 2007. Tutto ciò che eccede un semplice emendamento del regolamento del 2007 per allineare gli atti delegati e di esecuzione al trattato di Lisbona richiederebbe una consultazione completa e adeguata.

Struan STEVENSON (ECR - UK):

- ha sottolineato la gravissima situazione degli stock di anguilla europea. Si stanno uccidendo anguille in tutti gli stadi del loro ciclo di vita. Le cieche vengono comprate e vendute al chilo a prezzo d'oro. Esse non possono arrivare in acqua dolce a causa della costruzione di centrali di energia rinnovabile offshore alle foci e agli estuari dei fiumi e anche a motivo degli impianti idroelettrici tradizionali e delle centrali di pompaggio dell'acqua. Le anguille adulte non possono ritornare in mare per ritornare nel mar dei Sargassi; e
- si è congratulato che la Commissaria si sia impegnata nella prima parte del dibattito a dar prova di grande fermezza ai fini dell'elaborazione di misure di protezione delle anguille.

Alain CADEC (PPE - FR):

- ha sottolineato i molti motivi del declino degli stock di anguilla, sostenendo che l'industria della pesca non dovrebbe diventare il capro espiatorio. La regolamentazione delle attività dei pescatori non sarebbe una misura sufficiente né adeguata. Anche gli habitat delle anguille devono essere ripristinati ma la commissione per la pesca non ha proposto emendamenti a tal fine. I pescatori forniscono un contributo significativo alla ricostituzione degli stock di anguilla. I pescatori francesi hanno ad esempio compiuto notevoli sforzi e sacrifici per raggiungere gli obiettivi di riduzione della mortalità delle anguille. La flotta di pesca francese dell'anguilla si è ridotta del 50% dal 2006. Occorre adottare misure di riduzione dei prezzi;
- ha riconosciuto la necessità di rimanere vigili, sostenendo tuttavia che non vi è urgenza di procedere alla revisione del regolamento del 2007 prima della pubblicazione della relazione sull'attuazione dei piani di gestione. Sarebbe come mettere il carro davanti ai buoi; e
- ha sollecitato il Parlamento a limitare i suoi emendamenti a quelli necessari per allineare il vigente regolamento agli articoli 290 e 291 del trattato.

Isabelle THOMAS (S&D - FR):

- ha riconosciuto la gravissima situazione degli stock di anguilla europea;
- ha dichiarato che le istituzioni scientifiche dell'UE non sempre concordano con i pareri scientifici a livello locale o con le osservazioni dei pescatori di alcune regioni;
- ha sottolineato l'urgente necessità di effettuare una valutazione esauriente ed autorevole della situazione degli stock di anguilla. Poiché la maggior parte degli Stati membri fornisce i propri dati in ritardo, diventa purtroppo necessario elaborare un regime di sanzioni per obbligare gli Stati membri recalcitranti a cooperare, in modo che i pescatori non debbano pagare il prezzo del disconoscimento della situazione;
- ha ricordato i molti sacrifici compiuti dalla maggior parte dei pescatori;
- ha preso atto che, attualmente, la mortalità delle anguille è regolata soltanto mediante limiti di pesca, sebbene sia ben noto che la qualità delle acque costiere e degli estuari ha un impatto decisivo sulle anguille; e
- ha sostenuto l'urgente necessità che la Commissione riveda il regolamento del 2007, tenendo debitamente conto degli ultimi dati, adottando un approccio olistico e mantenendo al tempo stesso un quadro basato su piani di gestione stabili per garantire la sicurezza dei pescatori.

James NICHOLSON (ECR - UK) e Martina ANDERSON (GUE/NGL - UK):

- hanno chiesto un'adeguata valutazione d'impatto basata su prove scientifiche indipendenti prima che la Commissione proponga modifiche sostanziali al regolamento vigente; e
- hanno fatto riferimento all'opera costruttiva della Società cooperativa dei pescatori del Lough Neagh.

João FERREIRA (GUE/NGL - PT):

- ha sottolineato la necessità di assegnare fondi sufficienti per sostenere tale normativa;
- ha sostenuto che l'attuale sistema incoraggia la pesca illegale; e
- ha chiesto particolare attenzione per la protezione delle cieche.

La commissaria DAMANAKI ha nuovamente preso la parola e:

- ha ribadito che la proposta della Commissione è semplicemente volta ad allineare il regolamento del 2007 al trattato di Lisbona e non ad alterarne la sostanza;
- ha tuttavia riconosciuto che vi sono molte indicazioni secondo cui gli stock di anguilla europea non sono in buono stato. La Commissione terrà conto di tali preoccupazioni; e
- ha ricordato che la Commissione ha chiesto ai suoi scienziati di valutare i piani di gestione degli Stati membri, il sistema di notifica ed altri elementi citati durante il dibattito. La Commissione è attualmente in attesa di tale valutazione, che poi esaminerà. La Commissione presenterà quindi entro la fine dell'anno una relazione al Parlamento e al Consiglio accompagnata da una valutazione dei risultati ottenuti e delle azioni necessarie per migliorare la situazione degli stock.

La relatrice ha nuovamente preso la parola e:

- ha avvertito i deputati dell'Irlanda del Nord dell'estrema difficoltà che comporta l'utilizzazione del termine 'sostenibile' nel contesto della pesca dell'anguilla, in quanto esiste un unico stock di anguilla europea. I singoli pescatori possono considerare la loro pesca sostenibile, ma il complesso dello stock di anguilla europea è diminuito del 99%. Non esistono inoltre criteri né monitoraggio per quanto riguarda le condizioni di ricostituzione degli stock;
- ha dichiarato che il Parlamento invita ad effettuare una valutazione delle misure di ripopolamento. Il CIEM ha espresso gravi preoccupazioni sul ripopolamento e sulla questione se esso contribuisca effettivamente alla ricostituzione degli stock di anguilla;
- ha espresso rispetto per l'auspicio del gruppo politico PPE di limitare l'attuale proposta all'allineamento al trattato di Lisbona, osservando tuttavia che il PPE aveva in realtà sostenuto alcune modifiche molto sostanziali volte al non allineamento, nel contesto della proposta relativa al riallineamento del piano di gestione del merluzzo bianco del Baltico al trattato di Lisbona;
- ha ringraziato la Commissaria per aver capito l'urgenza della situazione e la necessità di includere ulteriori elementi nel piano di ricostituzione per le anguille; e
- ha detto di condividere l'opinione di coloro che desiderano affrontare il problema dell'esportazione illegale delle cieche dall'UE, sottolineando anche l'uguale necessità di impedire tale commercio all'interno dell'UE.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo l'11 settembre 2013, la plenaria ha adottato 16 emendamenti (emendamenti 1-7 e 9-17). Non sono stati adottati altri emendamenti. Il Parlamento ha adottato anche la risoluzione legislativa.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento figura nell'allegato della presente nota. La risoluzione legislativa non riporta gli emendamenti adottati, bensì la posizione del Parlamento in prima lettura - ossia il testo della proposta della Commissione modificato dagli emendamenti stessi¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■". Le modifiche di tipo linguistico o formale sono indicate dal simbolo "||".

P7_TA-PROV(2013)0358

Misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0413),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0202/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0242/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) Sulla base delle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe elaborare una

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

relazione sui risultati dell'attuazione dei piani di gestione per l'anguilla e se necessario proporre con urgenza opportune misure per conseguire con probabilità elevate l'obiettivo della ricostituzione dello stock di anguilla europea.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare **agli articoli 290 e 291** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1100/2007.

Emendamento

(2) Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare **all'articolo 291** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1100/2007.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Al fine di applicare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1100/2007, *deve* essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per stabilire misure volte a contrastare il calo significativo dei prezzi medi di mercato delle anguille utilizzate per il ripopolamento rispetto a quelli delle anguille utilizzate per altri scopi.

Emendamento

(3) Al fine di applicare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1100/2007, *dovrebbe* essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per stabilire misure volte a contrastare il calo significativo dei prezzi medi di mercato delle anguille utilizzate per il ripopolamento rispetto a quelli delle anguille utilizzate per altri scopi. ***È di particolare importanza che durante i lavori preparatori, basati sui più recenti pareri scientifici e sulle ultime raccomandazioni scientifiche, la Commissione svolga adeguate consultazioni, in particolare a livello di esperti, in modo da disporre di informazioni oggettive, esatte, complete e aggiornate. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la***

Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

soppresso

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1100/2007 riguardanti l'approvazione dei piani di gestione per l'anguilla da parte della Commissione sulla base *di dati tecnici e scientifici*, devono essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze *devono* essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento

(6) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1100/2007 riguardanti l'approvazione dei piani di gestione per l'anguilla da parte della Commissione sulla base *delle migliori e più recenti informazioni tecniche e scientifiche disponibili*, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze *dovrebbero* essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Il CIEM dovrebbe fornire un nuovo parere più completo sullo stato degli stock di anguilla nel 2013. Nell'elaborare tale parere, il CIEM dovrebbe esaminare tutte le cause della diminuzione degli stock di anguilla, anche per quanto concerne le zone di riproduzione. Qualora il CIEM confermi che lo stato dello stock di anguilla rimane critico, la Commissione dovrebbe presentare quanto prima una proposta relativa a un nuovo regolamento sulla ricostituzione dello stock di anguilla europea. Il regolamento in questione dovrebbe altresì contemplare soluzioni a lungo termine, tra cui mezzi che consentano di sbloccare le rotte migratorie.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) È importante che la Commissione sanzioni gli Stati membri che non hanno trasmesso o analizzato tutti i dati a loro disposizione per consentire la redazione di un inventario esaustivo e scientificamente valido della situazione dell'anguilla europea.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

*(1 bis) all'articolo 2, il paragrafo 1 è
sostituito dal seguente:*

**"1. Gli Stati membri individuano e
definiscono i singoli bacini fluviali
ubicati nel loro territorio nazionale che
costituiscono habitat naturali per
l'anguilla europea ("bacini fluviali
dell'anguilla") e che possono
comprendere acque marittime. [...]"**

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 2 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

*(1 ter) all'articolo 2, il paragrafo 10 è
sostituito dal seguente:*

**"10. Nel piano di gestione per l'anguilla
ciascuno Stato membro attua il più
rapidamente possibile misure adeguate
per ridurre la mortalità delle anguille
causata da fattori esterni alla pesca,
comprese turbine idroelettriche e pompe.
Ulteriori misure sono adottate laddove sia
necessario per ridurre la mortalità
causata da altri fattori, nell'ottica di
conseguire gli obiettivi del piano.";**

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

*(3 bis) all'articolo 5, il paragrafo 4 è
sostituito dal seguente:*

**"4. Uno Stato membro che abbia
sottoposto entro il 31 dicembre 2008**

all'approvazione della Commissione un piano di gestione per l'anguilla che la Commissione non può approvare conformemente al paragrafo 1, o che non soddisfi i requisiti in materia di relazioni e di valutazione di cui all'articolo 9, riduce lo sforzo di pesca almeno del 50% rispetto allo sforzo medio attuato tra il 2004 e il 2006 oppure riduce lo sforzo di pesca per garantire una diminuzione delle catture dell'anguilla almeno del 50% rispetto alla media delle catture tra il 2004 e il 2006, abbreviando la stagione di pesca delle anguille o ricorrendo ad altre misure. Tale riduzione si applica entro tre mesi dalla decisione di non approvare il piano o entro tre mesi dalla data di mancato rispetto del termine per la presentazione delle relazioni.";

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 5 – paragrafo 7 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

"7. A partire dal 1° gennaio 2014, tutti i piani di gestione per l'anguilla sono rivisti e aggiornati ogni due anni, tenendo conto dei più recenti pareri scientifici.";

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 7 – paragrafi 6 e 7

Testo della Commissione

Emendamento

6. In caso di calo significativo dei prezzi medi di mercato delle anguille utilizzate

6. In caso di calo significativo dei prezzi medi di mercato delle anguille utilizzate

per il ripopolamento rispetto a quelli delle anguille utilizzate per altri scopi, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione. La Commissione, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 12 bis per far fronte alla situazione, può ridurre temporaneamente le percentuali di anguille utilizzate per il ripopolamento di cui al paragrafo 2.

7. Entro il 31 dicembre **2012** la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta le misure concernenti il ripopolamento, **anche con riguardo all'**evoluzione dei prezzi di mercato.

per il ripopolamento rispetto a quelli delle anguille utilizzate per altri scopi, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione. La Commissione, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 12 bis per far fronte alla situazione, può ridurre temporaneamente le percentuali di anguille utilizzate per il ripopolamento di cui al paragrafo 2, **qualora il piano di gestione per l'anguilla sia conforme all'articolo 2, paragrafo 4.**

7. Entro il 31 dicembre **2013** la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta le misure concernenti il ripopolamento, **tenendo conto dei più recenti pareri scientifici sulle condizioni in cui è probabile che il ripopolamento contribuisca all'aumento della biomassa dello stock di riproduzione. In tale relazione, la Commissione riesamina l'**evoluzione dei prezzi di mercato.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) all'articolo 7, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il ripopolamento è considerato una misura di conservazione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [FEAMP], purché:

- sia parte di un piano di gestione per l'anguilla stabilito secondo l'articolo 2,**
- riguardi anguille [...] catturate e gestite con metodi e attrezzature che garantiscono la mortalità più bassa possibile durante la cattura, lo stoccaggio, il trasporto e l'allevamento,**
- si svolga in zone che offrono un'elevata**

probabilità di sopravvivenza e migrazione,
– contribuisca a raggiungere il 40 % del livello di migrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, e
– le anguille siano messe in quarantena al fine di evitare la diffusione di eventuali malattie o parassiti.";

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 9

Testo della Commissione

(5) *all'articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso;*

Emendamento

(5) *l'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 9

Relazioni e valutazione

1. *Gli Stati membri raccolgono dati di ricerca al fine di quantificare l'impatto sullo stock di anguilla delle misure adottate, trovare misure di mitigazione e raccomandare obiettivi di gestione. Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione, inizialmente ogni tre anni – la prima relazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2012 – e mettono le informazioni a disposizione degli organismi scientifici designati. Dopodiché, la frequenza delle relazioni aumenta a una ogni due anni. Le relazioni delineano il monitoraggio, l'attuazione, l'efficacia e i risultati e forniscono, in particolare, le migliori stime disponibili dei seguenti elementi:*

a) per ciascuno Stato membro, la percentuale di biomassa di anguilla argentata migrata in mare per la riproduzione o la percentuale di biomassa di anguilla argentata che abbandona il territorio di quello Stato membro nell'intento di migrare verso il mare per la riproduzione, in relazione al livello di migrazione da conseguire di cui

all'articolo 2, paragrafo 4;

b) il livello dello sforzo annuale di pesca delle anguille e la riduzione effettuata conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 4;

c) il livello dei fattori esterni alla pesca che incidono sul tasso di mortalità e la riduzione effettuata conformemente all'articolo 2, paragrafo 10;

d) il quantitativo di anguille di lunghezza inferiore a 12 cm catturate e le percentuali di queste utilizzate a scopi diversi;

e) il tasso di sopravvivenza delle anguille ripopolate, che sia durante la pesca, il trasporto, il ripopolamento o la migrazione verso il mar dei Sargassi per la riproduzione;

f) l'identificazione, su base volontaria, delle zone di riproduzione delle anguille catturate.

2. Entro il 31 ottobre 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comprendente una valutazione statistica e scientifica sui risultati dell'applicazione dei piani di gestione per l'anguilla, unitamente a un parere del CSTEP. Sulla base dei risultati di tale relazione, la Commissione può presentare proposte volte a estendere il campo di applicazione del regolamento ai fattori di mortalità dell'anguilla diversi dalla pesca.

3. Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione presenta una valutazione del commercio unionale e internazionale delle anguille europee, concentrandosi in particolare sulla conformità dell'Unione agli obblighi imposti dalla CITES, nonché una stima del commercio illegale delle anguille europee negli Stati membri. Tale relazione individua le incoerenze tra le diverse serie di dati disponibili e suggerisce misure per migliorare il monitoraggio del commercio, inclusa una modifica dei codici doganali esistenti per consentire un monitoraggio più

efficace.";

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 9 bis

Misure di follow-up

Tenuto conto delle conclusioni delle relazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, così come di qualsiasi nuovo e più completo parere fornito dal CIEM in merito allo stato dello stock di anguilla europea nel 2013, la Commissione presenta entro il 31 marzo 2014 una nuova proposta legislativa al Parlamento e al Consiglio, con l'obiettivo di conseguire, con probabilità elevate, la ricostituzione dello stock di anguilla europea. In tale contesto la Commissione può valutare come estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento alla mortalità causata da fattori diversi dalla pesca.";

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 12 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

*2. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 6, è conferita per un periodo **indeterminato**.*

*2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 6, è conferito **alla Commissione** per un periodo **di tre anni a decorrere da ...***. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del***

periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

**GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*